



Giancarlo Rostirolla:

Appendici. In Ergänzung zu Monografie: Giancarlo Rostirolla, *La Cappella Giulia 1513–2013. Cinque secoli di musica sacra in San Pietro* (Analecta musicologica 51), Rom 2018ff.

Schriftenreihe *Online-Publikationen des Deutschen Historischen Instituts in Rom / Pubblicazioni online dell'Istituto Storico Germanico di Roma* (2018) Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom



Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative Commons Lizenz Namensnennung · Keine kommerzielle Nutzung · Keine Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>



Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes nicht auf die URL in der Adresszeile des Browsers, sondern verwenden Sie unbedingt folgende Adresse:

https://perspectiva.net/publikationen/online-publikationen-dhi-rom/rostirolla_appendici

perspectiva.net

APPENDICE IV

Costituzioni e regolamenti
riguardanti la Cappella Giulia,
in particolare il maestro di cappella e i cantori

Premessa

Nell'Archivio del Capitolo di San Pietro, depositato nella Biblioteca Apostolica Vaticana e consultabile nella Sala Manoscritti, si conservano manoscritte alcune redazioni cinquecentesche di Regolamenti e Statuti della Cappella Giulia (abbozzi a volte frammentari). La versione più completa e organica è quella che viene pubblicata per prima in questa Appendice, contrassegnata con il n. 1. Si tratta di un manoscritto di poche carte, redatto intorno al 1550. Non si tratta di una bella copia, ma di una redazione ancora non definitiva, figurandovi ancora alcune correzioni e ripensamenti. Su queste Costituzioni ci si basò, probabilmente, per redigere nel tempo successive versioni, che furono oggetto di ulteriori aggiornamenti, aggiunte e integrazioni richiesti dall'evoluzione istituzionale dell'organismo corale. Soprattutto nella seconda metà del Cinquecento sia il canonico prefetto sia il maestro di cappella, le due principali autorità, dovettero disporre di una copia ciascuno, trascritta forse su supporto pergamenaceo (cfr. le Costituzioni della Cappella Pontificia conservate nella BAV, Cappella Sistina). Purtroppo però, nel nostro caso queste altre versioni non si sono conservate e bisognerà giungere fino all'Anno Santo 1600 per poter avere una versione di confronto esemplificativa delle variazioni subite nel corso di mezzo secolo (cfr. il doc. n. 2). Dal 1600 in poi ci si riferì sempre a questa redazione, esemplare per analitica completezza e anche quando nel 1723 si decise di ripubblicare i Regolamenti che erano esauriti, per poterne consegnare copia a tutti i canonici e a tutti i cantori, si presero a modello quelli del 1600 e si ristamparono tali e quali, senza la minima modifica, aggiunta o soppressione (cfr. il doc. n. 3). Anche la ristampa degli Statuti del 1723 rimase in vigore per quasi un secolo.

Nel 1816 uno dei canonici prefetti più attenti e scrupolosi, Angelo Costaguti, musicofilo e competente di questioni musicali provvide a redigere per proprio uso e consumo una serie di osservazioni e regolamenti, che sono illuminanti per la vita istituzionale interna della Cappella Giulia nel suo rapporto con la realtà liturgico-musicale della Basilica, e non solo. Di tali Regolamenti viene data anche una seconda versione, contenente riferimenti a fatti e personaggio (cfr. i documenti nn. 4 A e B, 5).

Seguono (al doc. n. 6) le raccomandazioni del canonico prefetto Antonio Matteucci sui doveri istituzionali e creativi del maestro di cappella Pietro Raimondi (1853), contenuti in un documento epistolare¹.

¹ Copia di una lettera del canonico prefetto Antonio Matteucci al maestro di cappella Pietro Raimondi del 2 gennaio 1853; cfr. BAV, ACSP, Cappella Giulia, Miscellanea 427/17; LEOPOLD M. KANTNER, *“Aurea Luce”*, *Musik an St. Peter in Rom 1790-1850*, Wien, Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1970, p. 166.

CONSTITUTIONES CAPPELLE SACRO SANCTAE BASILICE PRINCIPIS APOSTOLORUM DE URBE

1. Modus recipiendi novos cantores in Cappella Iulia pro illius et Capituli ac omnipotentis Dei servitio².

Primo. Considerandum et intelligendum est an cantor seu cantores examinandi et acceptandi habeant bonam et perfectam vocem. *Secundo.* Fiendum est quod dictus cantor cantet cantum figuratum. *Tertio* cantet contrapunctum. *III^o* Cantet cantum firmum. *Quinto.* Interogandum est de vita et moribus.

Et facto dicto examine magister Cappelle vocet decanum cantorum in Sacristia vel in alio loco, delato sibi iuramento [?] interoget eundem quid sibi videtur et [?] si dictus examinatus sit sufficiens pro servitio dicte Cappelle. Et successive dictus magister Cappelle debet per ordinem singulariter interrogare reliquos cantores de sufficientia praedicti cantoris examinati et admittendi et habitis votis cantorum predictorum saltim a tribus partibus eorundem approbantibus examinatum predictum esse sufficientem pro servitio Cappelle, tunc magister Cappelle induat eidem cantori cottam in signum receptionis et admissionis.

2. Modus dandi cottam

Quando magister cappelle voluerit alicui novo cantori cottam tendere, sedere debet ceteris cantoribus coram eodem stantibus per ordinem et coram eodem magistro cappelle constituat se genibus flexibus cantor examinatus quem idem magister cappelle induat cotta[m] et eidem cantori sic induto prestari faciat iuramentum ad sancta Dei Evangelia tactis Scripturis iurando quod ipse cantor sit fidelis et obediens Capitulo et eidem magistro cappelle et eius sustituto vel exatori, et prohonorabit omnes cantores existentes in servitio dicte Cappelle, et prestito iuramento predicto idem cantor ut prefertur cotta indutus deosculabit manus ipsius magistri cappelle et successive accedet ad cantores per ordinem amplectendo omnes in signum sui admissionis et receptionis.

3. De salario cantorum

Omnes cantores admissi et admittendi in servitio Cori scilicet ad cantandum omnes Oras canonica cum Missis et Vesperis Completorio ac etiam Nocturno defunctorum habeant et habere debent scutos quinque pro salario eorum quolibet mense.

Item omnes alii cantores qui vero admissi et admittendi [sunt] in decantandis Missis et Vesperis tantum, habeant et habere debent scutos tres pro salario eorum quolibet mense.

Item soprani pueri admissi et admittendi cum salario in decantandis Missis et Vesperis tantum habeant et habere debent scutos duos pro salario eorum quolibet mense.

*Nota quod in quacumque tempore Cappella augumentatur in introytu sic debet augumentare salarium cantori bus.

4. De salario magistrorum

Item secundum foundationem Cappelle per felicis recordationis Iulium papae II factan, ut in Bulla videri potest, debet magister cappelle admittere et manutenere duos magistros, unum gramatice et alium musice et duodecim scolares et duodecim cantores qui omnes tenentur cantare Oras canonicas, et quando sic fiet non debet magister cappelle dare salarios pueris soprans: sed victum et vestitum. Salario vero magistrorum predictorum ad discretionem magistri cappelle tenentur eorundem [?] dare.

5. De salario consignando novo cantori in primo mense.

Si novus cantor fuerit admissus in diebus II, III, IV, V, VI et sic post dictos dies debet habere totum salarium. Si vero in VII, VIII, IX, X, XI, XII diebus admissus fuerit debet habere duos tertios salarii. Si vero in diebus XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII admissus fuerit et sic post dictos dies debet habere dimidium salarii. Si vero in diebus XVIII, [XIX], XX, XXI, XXII admissus fuerit habere debet unum tertium salarii.

6. In quo tempore novus cantor sua regalia solvere tenetur.

Novus cantor receptus seu admissus in Cappella infra duos menses proximos incipiendo a die sue receptionis solvere tenetur sua regalia videlicet scutos duos auri pro introytu. Et si cantor prefatus non solveret regalia huiusmodi infra duos menses videlicet scutos duos auri, sed in alio quocumque tempore solveret, non

² BAV, ACSP, Cappella Giulia, Miscellanea 426.1

particeps erit aliquorum regalium occurrentium in Cappella seu extra illam per spatium sex mensium proxime futurorum, incipiendo ipsos sex menses a die quo ipsa regalia soluta fuerint. Et cantori solventi sua regali primo die seu secundo mensis in quo fuit receptus non debet participari aliqua regalia occurrentia in ipso mense, sed in 2.o mense admittetur in participatione predicta. Et similiter ipse novus cantor in primo mense in quo receptus fuit seu admissus non debet puntari.

7. Qualiter inter cantores dividenda sunt regalia.

Cum cantor noviter admissus solverit regalia sua ut supra dictum est, videlicet scutos duos auri, ipsa regalia dividantur inter omnes cantores participantes et intere[s]sentes admissioni cantoris praedicti et inter presentes hoc est Rome comorantes etiam si in infirmitate constituti es[s]ent (nam in admissionibus tantum, in aliis vero regalibus non debet infirmus participare). Nam quinque in anno ordinarie regalia seu mancia predicta conceduntur videlicet pro parte Cappelle: in exequiis Iulii papae II de mense februarii, in festo sancti Ioanni Baptiste, in festo sancti Iacobi, in festo sancti Michaelis de mense settembris, in festo sancti Mauti et in Nativitate Domini; et pro parte Capituli sex in anno videlicet: in processione sancti Blasii et sancti Iude, in octava Corporis Christi, in processione sancti Marci, in festo sancte Catherine, in festo sancti Thome et in Nativitate Domini, tenentur dare pro qualibet vice scutum unum cantoribus, excepto in processione sancti Marci quod habent scutos duos, et in aliis processionibus extra ordinariis. Et si novus cantor non soluerit ut prefertur regalia infra tempus statutum in precedenti capitulo, sed in alio quocumque tempore illa soluerit, tunc de ipsis regalibus solutis a novo cantore non debent esse participes nisi cantores qui erant presentes.

8. De participantibus

Item si aliquis cantorum de participantibus nolet acquiescere nec subiici punctis ordinariis divini Offitii ipsius Cappelle, quotienscumque quod dictis punctis contradicet non percipiet de aliquibus regalibus, sed tantum quantum infirmus ad vitam excusatus percipere solet.

9. De offitium ultimi et penultimi cantoris.

Ultimo cantori pertinet amoveri et situare libros musicales necessarios in legio seu filistorio et illos amovere iuxta ordinationem deputati per magistrum cappelle.

Item idem ultimus ac etiam penultimus cantores tenentur deferre in processionibus libros ipsius Cappelle necessarios in ipsis processionibus.

10. De obedientia praestanda deputato per magistrum cappelle.

Item omnes cantores tenentur dare obedientiam et honorare tanquam maiorem deputato per magistrum cappelle ad regimen Cori et Offitii.

Item quod nullus cantor presumat cantare duos et tertios nisi illos qui per deputatum sunt vocati, et qui contrafecerit punctabitur.

11. De licentia concedenda cantoribus.

Nullus cantor pretermittat servitium Cappelle pro aliquo eius particulari negotio absque licentia magistri cappelle, et qui contravenerit punctabitur iuxta ordinem Offitii divini et capitulorum infrascriptorum.

Nemini cantorum liceat discedere nec se absentare ab Urbe pro suis vel alienis negotiis per tres, quatuor, quinque seu sex aut plures dies absque licentia magistri cappelle et qui contrafecerit punctabitur.

Item si aliquis cantorum non bene se haberet – quod Deus advertat – tenetur se excusare collegio cantorum seu illorum punctatori, quod si non fecerit punctabitur iuxta ordinationes Cappelle.

Item si infirmus ut prefertur excusatus et excusatio[nem] suam admissam reperiretur deinde quod iret per Urbem spatiatum aut ad aliquid negotiandum, a quocumque cantore ipse infirmus repertus fuerit [...?] incedere, [?] debet notificari collegio ipsorum cantorum, et infirmus predictus sic accusatus seu notificatus erit punctandus in ordinario offitii.

[12.] De licentia concedenda cantoribus per eorum negotiis ad partes ire volentibus.

Quotienscumque aliquis cantor pro aliquibus importantibus negotiis accedere ad partes summo pere indiget, debet proponere causam suam magistro cappelle et eidem magister intellectis propositis, si reperit causam legitimam concedendi licentiam illam pro duobus vel tribus mensibus, concedat. Cantoribus Italis, si cantor fuerit nationis extra montes, licentia huiusmodi erit concedenda quattuor vel quinque menses dumtaxat in quibus mensibus primo mense tantum concedetur provisio seu salarium consuetum, et licentie huiusmodi

non sint concedende nisi cantoribus qui Cappelle predictae inservierint per annum vel biennium, et cantor [h]abita licentia a magistro capelle deosculabitur manus eius in discessu suo.

[13.] *De cantore ex partibus reverso.*

Si cantor licentiatas in partibus existens per totum dictum tempus occuparetur in negotiis suis seu in suis beneficiis residentiam faceret per unum, duos aut tres annos et deinde Romam reverteretur, admittendus est in loco suo dummodo salarium non receperit ab aliquo quem sibi in patronum eligerit, et in mense in quo redierit non debet punctari nec partem recipere de punctis dicti mensis, sed solum de regalibus aliis occurrentibus particeps erit. Et si idem cantor in servitiis alicuius patroni steterit non debet admitti in loco suo nec potest dici quod sit amplius de collegio cantorum, sed ad bene placitum magistri cappelle et alias est recipiendus in Cappella. Et si receptus fuerit, tunc censetur esse novus cantor et in ultimo loco sedebit ac tenebitur solvere regalia ut cantor noviter receptus.

[14.] *Quo tempore legende sint Constitutiones Cappelle cantori noviter recepto.*

Decanum cantorum debet post tres seu quatuor dies receptionis novi cantoris legere in pleno et congregato Capitulo cantorum dictas Constitutiones. Et eidem novo cantori debet prestari iuramentum in manibus decani promittendo velle observare omnes predictas Constitutiones ut prefertur coram eodem lectas et ab ipso novo cantori intellectas presente dicto Collegio.

[15.] *Ordinationes divini Officii celebrandi in Choro.*

Im primis omnes cantores tenentur comparere [?] in Choro cum cottis in abito in aurora et si aliquis cantorum non interesset in principio Matutini in Coro cum beneficiatis et clericis, videlicet in fine Gloria Patri etc. tertii Salmi primi Nocturni, punctabitur in baiochis tribus.

[16.] *De Prima.*

Item si aliquis cantor non fuerit presens in Coro tempore quod finiatur Gloria Patri primi Salmi Prime venit punctandus in quatenis duobus.

[17.] *De Tertia.*

Item offitium Tertie singulis diebus totius anni decantandum est et si aliquis cantor fuerit absens in fine Gloria Patri etc. primi Psalmi Tertie punctabitur in quatenis duobus.

[18.] *De prima Missa.*

Missa semper dicitur post Tertiam excepto quod in dominicis diebus cantatur post Primam. Consuetum est prima Missa cantare pro defunctis seu de Beata Virgine aut de octava Apostolorum: quomodocumque sit, si aliquis cantor absens extiterit in fine Epistole ipsius Misse punctabitur [o punctantur] in baiochis duobus.

[19.] *De Sexta.*

Offitium Sexte singulis diebus totius anni excepto in dominicis diebus semper solet cantari post primam missam, et si aliquis cantor absens in fine Gloria Patri primi Psalmi punctabitur in quatenis duos.

[18.] *De Nona.*

Item si aliquis cantor absens fuerit in fine Gloria Patri primi psalmi punctabitur in quatenis duobus.

[19.] *De Missa maiore.*

Missa 2.a que dicitur maior: si aliquis cantor absens fuerit post ultimum Chirie punctabitur in baiocchis tribus.

[20.] *De Vesperis.*

Item si aliquis cantor non interfuerit in principio quarti psalmi punctabitur in baiocchis tribus.

[21.] *De Complectorio.*

Item si aliquis cantor absens fuerit in fine Gloria Patri primi psalmi punctabitur in quatenis quatuor.

[22.] *In offitio Mortuorum.*

Item si aliquis cantor non interfuerit in fine Requiem primi psalmi Nocturni Mortuorum punctabitur in quaternis quatuor.

[23.] *De versiculis decantandis.*

Versiculi omnes singularum Horarum tam in Matutinis quam in vesperis cantari debent a sopranis cantoribus quam Scola inchoaretur.

[24.] *De punctis cantorum qui non sunt in servitio Cori.*

Cantores qui non sunt in servitio Cori debent punctari in Missa ut supra dictum est et punctabitur in baiocchis quinque.

Item in Vesperis quando non interfuerent ut supra dictum est punctabitur in baiocchis quinque.

[25.] *De punctis in pueris supranis punctandis.*

Sorani pueri illi qui absentes fuerint in missa ut supra dictum est punctabuntur in quaternis decem.

Item in Vesperis gloriosis [?] ut supra dictum est in Missa.

[26.] *De motetto cantando quando papa venit in ecclesia.*

Omnes cantores tenentur esse presentes cum cottis ante incoationem motetti dum pontifex descendit processionaliter in ecclesia Sancti Petri.

Item in omnes dies communi qui non interfuerit in Missis et vesperis punctabitur in duplum.

[27.] *De silentio observando in Coro.*

Cum aliquis cantor in principio Offitii non adeset et deinde in quacumque hora intraret in Coro factam prima[m] orationem et induta cotta tenetur cum aliis cantori bus interesse Officio et recederi a Coro causa eundi in Sacristiam vel in alium locum ad dicendum Offitium vel aliquo aliud negotiandi, et qui in premissis contraverit punctabitur in duplum Offitii quod celebratur in Coro dum intravit.

Item donec divinum Offitium celebrantur, cantores exeuntes in Coro tenebitur servare silentium nec simul alloqui nec legere aliquas literas seu novos cantus ostendere presumant, et qui contrafecerit punctabitur in duplum ut supra.

Item cantores exeuntes in Choro suam cottam indutam semper habeant, dummodo non intervenerit legitima causa, que notificari debet punctatori cantorum. Alias qui non observaverit premissa punctabitur in totum offitium quod tunc temporis celebratur.

Item cantores non presumant ire spatium per navem ecclesiae exeuntem ante Chorum dum divinum Offitium celebratur in ipso Coro, quod si non observaverint punctabitur in duplum Offitii quod celebratur tunc temporis.

Ordini da osservarsi dai cantori, et cappellani della Cappella Giulia della sacrosanta Basilica del Principe degli Apostoli di Roma. Roma, Appresso gli Stampatori Camerali, 1600

Introduzione

Gli *Ordini da osservarsi dai cantori et cappellani della Cappella Giulia* (Roma, 1600)³ contengono le disposizioni relative all'attività musicale e istituzionale della Cappella Giulia, ovvero del complesso corale operante fin dal 1513 in S. Pietro in Vaticano e in alcune altre chiese romane legate al Capitolo della basilica. Fin dai primi anni di attività, che seguirono alla Bolla di costituzione di Giulio II, i membri della Cappella dovettero attenersi a precise disposizioni che stabilivano il calendario delle occasioni liturgiche in cui l'organismo musicale doveva accompagnare con il canto e con l'organo le sacre celebrazioni (feste fisse e mobili, Ore canoniche, Vespri, esequie etc.).

L'organico della Cappella nell'ultimo quarto del sec. XVI comprendeva un maestro di cappella, 16–18 cantori, un organista, 6 cappellani corali, un maestro di grammatica e un custode dei libri. Al vertice dell'organismo, un alto prelato membro del Capitolo, il prefetto (nominato anche »magister cappellae«, ma svolgente un ruolo prettamente istituzionale, non musicale) sorvegliava sull'osservanza dei regolamenti, mentre la responsabilità musicale era demandata al maestro dei cantori, l'effettivo maestro di cappella.

Gli Statuti di questa istituzione musicale circolarono internamente in copie manoscritte durante tutto il Cinquecento. Verso la fine del secolo, allorché la Cappella Giulia ebbe raggiunto uno stabile assetto organizzativo, musicale e amministrativo, in seguito alla Bolla di restaurazione di Gregorio XIII (1578), essi furono completati e perfezionati. Quindi, in previsione dell'Anno Santo del 1600, regnante Clemente VIII, gli *Ordini* furono redatti in forma definitiva e consegnati ai tipografi camerali.

L'intenso calendario di celebrazioni liturgiche previsto per il Giubileo avrebbe richiesto, infatti, un impegno notevole non solo per la cappella privata del pontefice (la Cappella Pontificia), ma soprattutto per la Cappella Giulia, che doveva essere sempre presente nella basilica ai riti che si sarebbero svolti alla presenza di personaggi illustri e moltitudine di pellegrini. Gli *Ordini* venivano quindi a definire i doveri di tutti i ruoli attivi nell'organismo musicale, a garanzia di efficienza e disciplina, in un anno così denso di impegni.

Gli *Ordini* della Cappella Giulia (fra i più antichi a figurare a stampa) sono di fondamentale importanza per la sua storia cinquecentesca e di quella dei secoli successivi (nel 1723 furono ristampati senza varianti). Essi aiutano a conoscere nei dettagli la sua vita musicale e istituzionale.

Di particolare interesse sono le disposizioni riguardanti il maestro di cappella, che doveva occuparsi del buon livello delle esecuzioni, della preparazione musicale e vocale dei fanciulli cantori (soprani), della composizione di messe, mottetti, salmi, responsori ed inni per le più importanti festività e che aveva anche un ruolo esemplare nel dirimere le contese che sovente nascevano tra i cantori.

Per quanto riguarda la prassi esecutiva coeva e, in particolare, il modo di cantare i salmi nel rispetto postconciliare di una corretta comprensibilità testuale, oppure l'impiego dell'organo a sostegno di voci solistiche e corali, sono interessanti gli articoli 2 (»modo di salnieggiare«), 4 (»quelli che non cantano«) e 45 (»del cantar su l'organo«).

Numerosi i riferimenti all'ufficio del »puntatore« ovvero del cantore che, a turno, era incaricato di multare pecuniariamente tutti coloro che trasgredivano agli *Ordini* (cfr. gli art. 15–44). Scarsissimi sono però i documenti che si sono conservati, relativi alle multe (»puntature«) e alle presenze quotidiane del personale della Cappella. Gli ufficiali incaricati non tenevano, come avveniva nella Cappella Pontificia, Diari giornalieri, ma soltanto quaderni o fogli in cui registravano le multe (andati quasi tutti perduti).

Per quel che concerne il rapporto professionale che i cantori e maestri avevano con la Cappella Giulia, (piuttosto esclusivo per tutto il sec. XVI, meno nei successivi), e la partecipazione di maestri e cantori ad altre occasioni musicali, sono significativi gli art. 42, 46, 54 e 67 ed, inoltre, l'interessantissima scrittura manoscritta degli inizi del XVII sec. che figura nel verso del frontespizio dell'esemplare a stampa degli *Ordini*, uno dei pochissimi pervenutici (forse in unicum?) dei duecento che furono tirati.

³ Cfr. GIANCARLO ROSTIROLLA, *Gli »Ordini« della cappella musicale di San Pietro in Vaticano (Cappella Giulia)*, con facsimile dell'esemplare a stampa del 1600, in: *Note d'Archivio per la Storia Musicale N.S.*, IV (1986) pp. 227-254.

Per rimediare ad ogni inconveniente, et acciò il buon servitio della Cappella non resti defraudato, si proibisce a tutti li musici, tanto soprani di qualsivoglia sorte quanto cantori, sotto pena di privatione della cotta ipso facto, che in modo alcunò sotto qualsivoglia pretesto non ardischino pigliar parti per recitare, o sia comedie, o sia intermedio, o in Roma, o fuor di Roma, o di carnevale, o fuor di carnevale senza espressa licenza del signor canonico prefetto pro tempore assicurandoli che si procederà con ogni rigore [...]

Di speciale interesse sono anche le disposizioni che riguardano il mantenimento e la custodia dei codici e dei libri musicàli (cfr. gli art. 47, 48), norme che hanno consentito la conservazione di una biblioteca musicale fra le più importanti del genere, pervenutaci integra per gran parte.

Alcuni *Ordini* riguardano, infine, il servizio musicale dei cappellani corali (v. gli art. 8, 9, 13, 14, 64, 65 etc.) preposti soprattutto all'esecuzione del repertorio gregoriano durante le Ore canoniche e altri Uffici. Essi sono utili per individuare, distintamente, i momenti in cui in S. Pietro si prevedeva l'intervento del solo gregoriano oppure anche della polifonia e dell'organo.

L'edizione degli *Ordini* che qui riproduciamo è un opuscolo di cm. 17 x 12,5, di pp. (2) 3 –26 (4).

Trascrizione

[pag. (1)]

ORDINI / DA OSSERVARS I/ DAI CANTORI, ET / Cappellani della Cappella / GIULIA / DELLA SACROSANTA BASILICA DEL / PRENCIPE de' gli Apostoli di ROMA / [stemma di San Pietro] / IN ROMA, Appresso gli Stampatori Cameali. MDC. /—⁴. [sulla copertina: »Capitoli da osservarsi da' musici e cappellani«]; [sul foglio di guardia: »Per li tenori / Bernardino Lanfredi decano«]; [sul verso del foglio di guardia: »Si stampino n° 200«].

[pag. (2)]

[manoscritto:] Per rimediare ad ogni inconveniente, et acciò il buon servitio della Cappella non resti defraudato, si proibisce a tutti li musici, tanto soprani di qualsivoglia sorte quanto cantori, sotto pena di privatione della cotta ipso facto, che in modo alcuno sotto qualsivoglia pretesto non ardischino pigliar parti per recitare, o sia comedie, o sia intermedio, o in Roma, o fuor di Roma, o di carnevale, o fuor di carnevale senza espressa licenza del signor canonico prefetto pro tempore assicurandoli che si procederà con ogni rigore. M. Angelo &&& canonico prefetto.

[pag. 3]

1 - Ordini da osservarsi da' i cantori, & cappellani della Cappella Giulia della sacrosanta basilica del prencipe degli apostoli, di Roma.

Desiderando di provvedere quanto più sia possibile, che li cantori, et cappellani, che saranno pro tempore nella Cappella di San Pietro di Roma, con ogni sollecitudine soddisfacciano al debito loro, conforme alla buona mente di diversi sommi pontefici, & alla dispositione delle bolle sopra di ciò spedite, & ripigliando i capitoli, et ordini, che nei tempi adietro furono stabiliti, & quelli moderando, & ampliando secondo la presente necessità, habbiamo con debita discretione procurato di far mettere per iscritto li seguenti Ordini, acciò veduta la regola, che ciascuno deve tenere, non possa scusarsi della pena, che per il decoro della Chiesa, & accrescimento del culto divino, li viene imposta.

In prima, ciascuno che doverà cantare l'ufficio divino, ha da considerare, che essendo egli membro, & parte della santa madre Chiesa, nella quale ciascuno dee far l'uffitio suo, è di mestiero haver questa principale intentione, che quel che spetta a sé, faccia esattamente, non altrimenti che gli occhi & i piedi nel corpo, i quali non ad altro attendono che a vedere et camminare. Mentre dunque s'incominceranno li divini uffitii, tengasi l'animo rivolto al signor Iddio et ad altro non si attenda; poichè vien detto da nostro Signore che nessuno che mette mano all'aratro & riguarda indietro è atto al regno di Dio.

⁴ Esemplare trascritto da: BAV, ACSP, Cappella Giulia, Miscellanea &&&

2 - Modo di salmeggiare

A questo proposito si raccoglie dal sacro Concilio basiliense, che se alcuno per domandar gratia a un prencipe mondano studia di compor se stesso & le sue parole con habito onesto, gesti decenti, parlar moderato, distintamente e con attentione, con tanta maggior diligenza in luogo sacro ciò convien di fare in pregare l'onnipotente Iddio. Però si ordina che il cantare le divine laudi in ciascuna hora canonica non si faccia scorrendo & in fretta (cosa tanto dannata da' li sacri canoni et particolarmente dal primo Concilio lateranense), ma adagio et con decenti pause, massime nel mezzo di ciascun versetto de' salmi et nel fine. Avvertendo di non cominciar il versetto sin che l'altro non sia finito, con debita differenza tra l'uffitio solenne et feriale; poichè quanto maggiore è la solennità, con tanto maggior gravità et dignità si deve sostenere et moderare il canto. Et quelli che contrafaranno saranno multati in baiocchi cinque per ciascuna volta et altra pena, ad arbitrio del signor canonico prefetto che sarà pro tempore di essa Cappella, secondo la qualità del caso.

3 - Habito clericale.

Mentre anderanno a dire le hore canoniche, divini uffitij, messa, vespro, Te Deum, ovvero motetti, et a' processioni in San Pietro o fuori di San Pietro, dove intervengono li signori canonici et clero, non vadino né stiano senza cotta et veste longa et habito clericale, etiam che fosse il giorno over la settimana sua vacante, sotto pena di giuli due per ciascuna volta et della perdita della distributione se vi sarà. Et mentre staranno in Choro, ovvero in qualsivoglia luogo ad uffitiare li divini uffitii, ovvero cantar messe o vespri o processioni, stiano con quella gravità che si richiede, non confabulando o parlando insieme, ovvero con altri, né leggendo lettere o altre scritture, sotto pena d'un giulio per ciascuna volta; et finiti gli uffitij divini ritornino a spogliarsi senza tumulto ne i luoghi loro ordinarij, sotto pena di baiocchi cinque per ciascuna volta et altra pena arbitraria del signor canonico prefetto.

4 - Di quelli che non cantano

Et essendo che nel Choro devono tutti convenire non per altro effetto che per salmeggiare et laudare Iddio, nessuno dovrà tenere le labbra serrate, ma tutti (principalmente i capi o maggiori) nei salmi, hinni et cantici con allegrezza spirituale mandar voci di laude al signor Iddio, sotto pena di esser multati come absenti et altra pena arbitraria come di sopra.

5 - Dell'inchinarsi et cavar la berretta

Quando si dice il Gloria Patri etc. o simil altra cosa, ovvero viene nominato il gloriosissimo nome di Giesù, per [la] cui riverenza ciascuna cosa si genuflette, ogn'uno si cavi la beretta et inchini divotamente il capo, acciò con quest'esempio il popolo che sarà presente si mova a far l'istesso, sotto pena di tre baiocchi per ciascuna volta et altra pena arbitraria come di sopra.

6 - Del non dire l'ufficio privatamente in Coro.

Nessuno mentre si starà in Choro per cantar le hore, messe et altri divini uffitij, come di sopra, legga o dica l'uffitio privatamente da se stesso; perciocché non solo così viene a sottrarre l'ossequio che deve al Choro, ma anchora si vengono a perturbare gli altri che cantano, sotto pena de' baiocchi cinque per ciascuna volta, oltre la pena sopradetta dell'absenza.

7 - Del non vagare per il Choro.

Et perché non è cosa conveniente l'andar vagando per il Choro senza necessità et a' riguardanti suol apportare opinione di troppa libertà, si ordina che ciascuno di essi cantori e cappellani sieda al suo luogo per ordine, cominciando dal decano, et di mano in mano li più antichi per grado, ne' si muovano se non per andare dinanzi al lettorino (quando bisogna), in modo che possino vedere commodamente quel che hanno a cantare; né si mettano dietro o uno facci impedimento all'altro: ma con attentione et riverenza attendino a far il debito loro, sotto pena di tre baiocchi per ciascuna volta.

8 - Del non partirsi di Choro

Nessuno di essi cantori o cappellani debba partirsi di Choro (mentre durano li divini uffitij) senza espressa licenza del mastro di cappella, et in sua assenza del puntatore principale, i quali non la concedano se non per urgente necessità et con avvertenza che per simili licenze il Choro non resti spogliato totalmente de' cantori et

cappellani, sotto pena di baiocchi cinque per ciascuna volta per cantore, et al puntatore che altrimenti concederà tal licenza in giulij due per ciascuna volta.

9 - Circa le hebdomade de' cappellani.

Et accioché le cose vadino co'l debito ordine che si richiede, ordiniamo che tutti i cappellani, cominciando dal decano et così seguitando di mano in mano dalli più antichi fino all'ultimo, debbano con ogni diligenza una settimana per uno ordinare et governare il Matutino con tutte le altre hore, et trovar l'antifone et responsorij che faranno bisogno, et quelle ripetere, segnare et prevenire dove sarà necessario, et dar li versetti a' cantori et cappellani a tempo, sotto pena di baiocchi cinque per ciascuna volta et altre pene arbitrarie, come di sopra, secondo la qualità dello scandalo. Avvertendo che ogni cantore et cappellano debba obedire a detto hebdomadario, sotto la medesima pena, come di sopra.

10 - Circa le hebdomade de' cantori.

Item detti cantori debbano fare ogn'uno la sua settimana, cominciando come di sopra dal decano et seguitando dalli più antichi di mano in mano fin'all'ultimo, et che l'hebdomadario debba principiare alla messa, etiam che cominci da alcuna beneditione, come di cera, olive, aspersioni, processioni o altre simili attioni solenni precedenti alla messa etc. dalle quali doverà cominciare il punto. Et debbia ordinare tutta la messa et a questo obediscano tutti gli altri cantori. Et in quanto al vespro, essendo comune ordinarlo tutto, con avvertenza che non vi nasca disordine, sotto pena di giulii cinque per ciascuna volta et altre pene arbitrarie come di sopra, secondo la qualità del disordine et della disobediencia, et il simile s'intenda delli mattutini della notte di Natale, delli tre giorni della Settimana santa, di S. Pietro e dell'anniversario de' Morti.

11 - Delli versetti de' responsori.

Item, che quel cantore a chi sarà assegnato di dire, o cantare il versetto delli responsorii dalli hebdomadarii debbia senza replica dirlo o cantarlo, né sotto pretesto d'esser poco atto scusarsi et in questa maniera trattener il choro, sotto pena d'un giulio per ciascuna volta et altra pena ad arbitrio, come di sopra.

12 - De gli hebdomadarii.

Item che il cantore o cappellano hebdomadario che non si troverà presente a far l'uffitio suo senza haver provisto d'alcuno in suo luogo sia puntato, il cantore in due giulii et il cappellano in un giulio essendo festa solenne, et ne gl'altri giorni come del semidoppio et semplice nella metà del sopradetto punto, oltre la pena dell'absenza.

13 - Della negligenza in cantare et rispondere.

Et accioché ciascuno porti egualmente quel peso che se li conviene dovrà il maestro di cappella, over il puntatore avvertire che mentre si doverà cantare o rispondere in choro nessuno si nasconda o per altro modo si renda pigro o negligente; sotto pena arbitraria. Et se per inavvertenza d'alcuno d'essi avverrà qualche disordine incorra in pena di due giulii per ogni volta.

14 - Delle preci, overo Letanie.

S'ordina parimente che ogni settimana siano due cappellani per ordine in giro, i quali senza replica siano pronti a cantare le preci o letanie quotidiane, o solite, sotto pena di mezzo grosso, et occorrendo di cantare dette preci o letanie solennemente a devotione di nostro Signore il mastro di cappella deputi due soprani cantori, over contr'alti, [i] quali debbano obbedirlo sotto pena di mezzo scudo, o altra [pena] arbitraria, et gli altri cantori e cappellani rispondano unitamente.

15 - Delli puntatori.

Et essendo conveniente che gli Ordini siano osservati et i trasgressori puniti, ordiniamo che ogni mese si facciano due puntatori cantori et uno cappellano, cominciando dalli decani et seguitando di mano in mano sin a gli ultimi. Dichiarando che il decano de' cantori il primo mese sia principale et l'altro cantore che segue sia coadiutore, et il secondo mese il coadiutore sia principale, et così seguitando, ad effetto che un mese per uno riscuotano i punti e godano del privilegio del cinque per cento, et che tutti due debbano appuntar nel loro libro doppo l'uffitio in presenza delli compagni et il principale debba riscuotere li straordinarii che dà il Capitolo et Cappella, et i punti che faranno i cantori et cappellani, rispettivamente ogn'uno nel suo mese, et distribuirli tra' partecipanti mese per mese, et mancando perdano la parte che li toccherebbe, tanto de' gli straordinarii come de' punti, et incorreranno in altre pene, ad arbitrio del signor canonico prefetto. Et finito il

mese, gli altri più antichi debbano fare il medesimo et così di mano in mano fino a gli ultimi. Et ritrovandosi detti puntatori in fraude, che non facciano l'ufficio lor giustamente et diligentemente siano puntati in scudi tre per ciascuna volta oltre la perdita delle distributioni et punti che li dovriano toccare, privandolo del detto uffitio che non possi mai più esser puntatore. Avvertendosi che si starà alla relatione con giuramento di due cantori; et perciò dovranno essi puntatori prestar il giuramento in mano del signor canonico prefetto, overo suo camerlengo, d'essercitare il loro uffitio fedelmente, secondo la forma descritta in fine delli presenti Ordini. Et chi ricusarà d'acceptare detto uffitio sia obligato a trovar uno che lo faccia per lui, né li giovi scusa di non esser atto, o altra, sotto pena di uno scudo da applicarsi a quello che accetterà dell'uffitio. Et per più facile essatione di essi punti se ne dia nota al camerlengo avanti che paghi il mese; et per la lor fatica i detti puntatori habbino de i punti solamente, oltre la rata loro, a ragione del cinque per cento.

16 - Del consegnar li punti.

Se alcuno de' cantori o cappellani haverà ricevuto intieramente i denari del mese prima che siano consegnati i punti al camerlengo et domandati che gli saranno i detti punti da' puntatori per due volte non li pagherà, incorra in pena di due giulii il giorno, sin tanto che pagherà detti punti.

17 - Delli choristi.

Similmente si dovranno eleggere al principio dell'anno dal signor canonico prefetto quattro choristi, cioè un cantore et un cappellano per banda, i quali habbiano a guidar l'uffitio circa il salmeggiare adagio et con quel decoro che si ricerca a questa sacrosanta basilica, et siano obediti sotto pena, com'è detto di sopra, de gli hebdomadarii.

18 - Modo di puntar ne i giorni non comuni.

Et per dar certa regola dei punti che si havranno a fare contro quelli che non saranno solleciti ad intervenire a i matutini, messe, vespri et altri uffitij secondo l'obbligo di ciascuno, si ordina il modo del puntare distintamente nelli giorni feriali, communi, solenni, episcopali.

19 - Punto di Matutino.

Et prima, che ciascuno de' cantori et cappellani che non si troverà presente al principio del Matutino, tanto del Signore quanto della Beata Vergine, sia puntato di due baiocchi; et finita la sesta lettione, quando il Matutino è doppio o semidoppio et quando è feriale al sesto salmo, due altri baiocchi, che in tutto il punto di Matutino sarà di baiocchi quattro; et quando sarà solenne il punto raddoppierà in baiocchi otto. Dicchiando che per tutta l'ottava di Pasqua di resurrezione i et della Pentecoste si punti tutto il punto al principio del Matutino, per esser di tre salmi soli.

20 - Punti delle hore.

Item chi non si troverà presente almeno all'ultimo verso dell'hinno di Prima, Terza, Sesta et Nona, per ciascuna di esse hore sarà puntato in un baiocco, et le feste in due baiocchi. Et quanto alli cappellani, il punto loro sia per la metà di quello de' cantori.

21 - Messa de' Morti.

Item si ordina che tutti i cappellani di servitio si trovino alla Messa de' Morti con aiuto delli quattro cantori di quella parte che non sono franchi. A chi non si troverà presente al primo Kyrie sia puntato il cappellano in mezzo grosso per mezzo punto, et finita l'Epistola in altre tanto, ché in tutto il punto faranno baiocchi cinque; et li cantori aiutanti sieno puntati in quattro baiocchi divisi come di sopra.

22 - Messa cantata.

Item chi non si troverà presente alla replica dell'introito della messa cantata ordinaria sarà puntato in quattro baiocchi per tutto il punto, diviso però in due parti, cominciando il secondo mezzo punto finito l'Evangelio.

23 - Vespro non commune.

Item chi non si troverà presente al Gloria del principio del vespro, quando sarà di feria o doppio o semidoppio, caderà in pena di quattro baiocchi da dividersi in due parti, come si dirà nelli giorni communi, et li cappellani per la metà.

24 - Compia.

Item chi non si troverà presente alla Gloria al principio della compieta sarà puntato in un baiocco, et le feste in due.

25 - Notturmo de' Morti.

Item chi non si troverà presente all'uffitio de' Morti, cioè notturmo, sia puntato in baiocchi tre per ciascuna volta, et a detto notturmo habbino da intervenire di continuo tre cappellani et li quattro cantori di quella parte che non sono franchi, et si habbino da trovare presenti al principio del primo salmo, altrimenti sieno puntati nelli detti tre baiocchi.

26 - Circa le licenze per la messa e il Notturmo de' Morti.

Item che se alcuno cantore o cappellano otterrà licenza dal signor canonico prefetto per quel giorno che gli tocca a stare alla messa et Notturmo de' Morti, non s'intenda che detta licenza gli suffraghi se non lascia uno in luogo suo a detta messa et Notturmo, overo che nelle licenze non se ne faccia speciale menzione, essendo cosa d'importanza che non si lasci detta messa et Notturmo per esser poco numero di persone a detto servitio.

27 - Feste che si guardano.

Item tutte le feste che corrono fra l'anno, che sono guardate per Roma, non essendo comuni si punti la messa baiocchi sei, et similmente il vespro et si divida detto punto, com'è detto di sopra, nelli giorni feriali.

28 - Punti delli giorni communi.

Item nelli giorni communi il punto sia di sei baiocchi la messa et sei il vespro, et si puntino in due volte, cioè tre baiocchi al primo cantar della messa et gli altri tre finito l'Evangelio; nel vespro tre baiocchi al cominciar della prima antifona, facendosi contrapunto, et tre al cominciar dell'hinno. Et quando non si fa contrapunto il primo punto si faccia al primo cantar della Cappella et il secondo alla fine dell'ultimo salmo.

29 - Feste solenni et stationi.

Item nelle feste solenni et nelle stationi il punto sarà un giulio alla messa et uno al vespro, partito come di sopra, nelli giorni communi.

30 - Messe episcopali.

Quando sono messe episcopali si punterà nel medesimo modo che s'è detto di sopra, ma il punto sarà di due giulii, et quando antecedono a dette messe episcopali, over canonicali, benedizioni o altre cerimonie ecclesiastiche il primo punto si farà al primo cantar appartenente alla Cappella, il secondo punto al cominciar del primo Kyrie, cioè baiocchi dieci per punto, ché in tutto sono baiocchi venti.

31 - Compiete della quadragesima.

Item chi non sarà presente al principio del primo salmo della compieta nella quadragesima sarà puntato baiocchi cinque et il venerdì di marzo saranno puntati in un giulio, essendo compieta commune, eccetto però nelle domeniche che il punto sarà secondo l'ordinario.

32 - Mattutini della Settimana Santa.

Ne i tre matutini della settimana santa, al cominciar della prima antifona il punto sarà di cinque baiocchi; il secondo punto sarà al cominciare della prima Lamentatione in dieci baiocchi, ché sono in tutto baiocchi quindici.

33 - Venerdì Santo.

Nel Venerdì santo, la mattiua il primo punto sarà al primo cantare che fa la Cappella in baiocchi dieci; il secondo punto sarà al cominciar del Passio, altri baiocchi dieci, ché in tutto sono baiocchi venti.

34 - Sabato Santo.

Il Sabato santo pur della mattina, il primo punto sarà al primo cantar della Cappella in baiocchi dieci; il secondo sarà al cominciar della prima Profetia in altri baiocchi dieci; ché in tutto saranno baiocchi venti.

35 - Modo di puntar nelli giorni delle vacanze.

Nel tempo delle vacanze si punta il Matutino baiocchi otto et la messa nel primo cominciar dell'introito un giulio, et il vespro un altro giulio a chi non si troverà al principio del primo salmo et non si dividano in due

parti in questo tempo, per esser cosa d'importanza il detto servitio. Et Prima, Terza, Sesta et Nona si punti in due baiocchi per ciasc'un hora, similmente la compieta, et alla messa et Notturmo de' Morti il punto si radoppia.

36 - Notte di Natale.

La notte della Natività di N.S. Giesù Christo, quelli che partecipano non trovandosi presenti al cominciar de l'hinno perdano la distributione delli scudi quattro che dà il Capitolo et la Cappella; et non trovandosi presenti al primo responsorio del secondo notturno saranno puntati in baiocchi quindici, oltre la perdita di detta distributione.

37 - Delli non partecipanti.

Item quelli che non partecipano la sopradetta Notte, al cominciar dell'hinno non essendosi presenti saranno puntati in baiocchi venti, et al primo responsorio del secondo notturno in altri baiocchi venti, ché in tutto sono baiocchi quaranta.

38 - Delle processioni.

Chi non si troverà presente alle processioni che si fan dentro alle scale di San Pietro, essendo comuni, al primo cantar che fa la Cappella saranno puntati in baiocchi dieci; et non essendo processione commune saranno puntati in baiocchi cinque.

39 - Delle processioni fuori di chiesa.

Item tutte le processioni che si faran fuori delle scale di San Pietro, dove intervengono li signori canonici, chi non si troverà presente al cominciar del primo hinno, over mottetto o litanie o altro, saranno puntati in baiocchi venti; et essendovi distributione perdano anchora la detta distributione; et quelli che non partecipano saranno puntati in altri baiocchi venti, ché in tutto saranno baiocchi quaranta.

40 - Delle Messe fuor di S. Pietro.

Quando si cantano Messe fuor di San Pietro, dove intervengono li signori canonici, chi delli partecipanti non si troverà presente al cominciar del primo Kyrie perda la distributione, et finito l'Evangelio saranno di più puntati in baiocchi cinque, oltre la perdita di detta distributione, et quelli che non partecipano al primo Kyrie saranno puntati in baiocchi dieci, et finito l'Evangelio in baiocchi quindici, ché in tutto saranno baiocchi venticinque.

41 - Del motetto che si canta a N.S.

Quando Sua Santità viene in San Pietro che si canta il motetto, chi non si trova presente al cominciar del detto motetto sarà puntato in baiocchi venti, et chi starà senza cotta sarà multato come se non fosse presente.

42 - Di quelli che vanno a cantar'altrove.

Tutte le volte che alcuno de i cantori overo cappellani lascierà San Pietro, essendo commune, per andar a cantare in altre chiese o in qualsivoglia altro luogo non havendo havuto licenza dal signor canonico prefetto sarà puntato per ciascuna volta in giuli dieci, et non essendo commune in giuli cinque.

43 - Circa il sonar dell'Uffitio.

Se alcuna volta accadesse che s'incominciasse l'uffitio prima che sia finito di suonare non si debba puntare; ma se alcuno venendo tardi si volesse scusare sotto pretesto che non sia finito di suonare et che in ciò sia trovato il contrario, sia puntato in un giulio per ciascuna volta. Et accadendo che si alterasse l'hora et che non sia intimato alli cantori et cappellani, et non venessero a tempo, siano scusati ad arbitrio del mastro di cappella.

44 - Delle congregazioni.

Quando sarà intimata la congregazione de i cantori overo cappellani ogn'uno vi si debba ritrovare all'hora determinata, sotto pena d'un giulio.

45 - Del cantar su l'organo.

Et occorrendo che alcun cantore sia chiamato dall'organista a cantar su l'organo mentre il N.S. discende in San Pietro o per qualsivoglia altra occasione, debbano subito obedire, sotto pena d'un giulio per ciascuna volta.

46 - Che nissuno possa far licenza.

Per provvedere in quanto sia possibile che i cantori o cappellani non cerchino ritirarsi dal servitio, non possa il mastro di cappella dar licenza a nessuno cantore, cappellano o putto senza ordine et licenza in scritti del signor canonico prefetto, altrimenti facendo incorra egli ne' li punti de gli assenti per causa sua.

47 - Che il mastro di cappella non possa tener libri della Cappella.

Non possa parimente il maestro di cappella tener alcun libro della Cappella appresso di sé, ma tutti si tengano nelli loro armarii, conforme all'indice descritto nelle tavolette poste sopra detti armarii, de i quali tenga la chiave uno a ciò deputato; il quale abbia cura di mettere i libri necessarii sopra i lettorini tanto di canto figurato quanto di canto fermo, et finiti gli uffitii riporli tutti al suo luogo acciò non si perdano et sempre se ne possa trovar il conto.

48 - Che i libri della Cappella non si portino fuori.

Et per levare l'occasione della perdita o deterioramento de' detti libri, si proibisce a tutti li cantori, cappellani o qualsivoglia altra persona che nessun'ardisca di portar via libri della Cappella per servirsene in altri luoghi senza licenza del signor canonico prefetto, sotto pena di giuli cinque per ciascuna volta, et altre pene arbitrarie, come di sopra.

49 - Prohibitione di tener donne nelle stanze.

Item per ogni buon rispetto si proibisce ai cantori et cappellani che nelle stanze loro non possino ricettare né ritenere donne, etiam che li fossero madri, né affittare le loro stanze ad altri etiam che siano cantori senza licenza del signor canonico prefetto, sotto pena della privatione di dette stanze.

50 - Dell'accompagnar li morti.

Morendo alcuno de' cantori siano gli altri obligati ad accompagnare il morto alla sepoltura et cantarli il responsorio *Libera me Domine* in musica, et chi mancherà sia puntato in un giulio.

51. Della Messa da cantarsi alli cantori morti.

Item che si debba cantare una Messa de' Morti in termine d'otto giorni a ciascuno de' cantori che morirà, et alla predetta messa s'habbino a ritrovare tutti sotto pena d'un giulio, da puntarsi nel medesimo modo che si puntano li communi; et per quest'effetto si debba domandare licenza al signor canonico prefetto di poter lasciare quella parte delle hore che accadesse, per fare queste due opere pie.

52 - Della medesima.

Nella spesa che si farà per la sopradetta Messa de' Morti, non si potendo havere in dono dal signor canonico prefetto, ciascun cantore vi debba contribuire pro rata.

53 - Della Messa universale de' Morti.

Ogn'anno si debba cantare una Messa de' Morti per li cantori defonti dentro l'ottava de' Tutti Santi et chi non vi sarà presente sia puntato in un giulio, partito nel medesimo modo, che s'è detto de i communi.

54 - Quando è chiamato fuori la Cappella.

Item quando sarà chiamata la Cappella per accompagnare alcun morto o per altra occasione straordinaria, il puntatore pro tempore sia obligato intimare tutti li compagni sotto pena della perdita che gli toccherebbe della distributione et di essere puntato quel giorno come absente; et in questo caso quelli che non saranno intimati siano scusati et possino partecipare, come se fossero stati presenti.

55 - Circa il participar de' punti in caso d'infirmità o altra assenza.

Chi stesse ammalato overo absente con licenza del signor canonico prefetto per sei giorni, partecipi de i punti di detti sei giorni, et passato questo termine non partecipi né de i suoi giorni né degli altri che durasse l'absentia; la quale, se arriverà a venti giorni non possa partecipare per il mese intiero, etiam che servisse li dieci giorni del resto del mese, et in questi dieci giorni si punterà anchora che non partecipa.

56 - De i cantori infermi.

Item ritrovandosi alcun cantore ammalato di malattia approbata, partecipa di tutti gli straordinarii, tanto in San Pietro quanto fuori di San Pietro.

57 - Circa il medesimo nel tempo delle vacanze.

Et quando nel tempo delle vacanze alcuni de i cantori si troverà ammalato, in quel caso (perché son pochi) debba subito farlo sapere al cantore che per giro segue doppo di lui, il quale sia obligato di servire per lui durante la sua infermità, sotto pena di essere puntato come absente; et guarito che sarà il cantore ammalato debba restituir li giorni, ovvero pagare le giornate ad elettione di quello che per lui haverà servito. Dicchiando però che in caso di discordia circa il pagamento delle giornate, s'habbia da stare alla dichiarazione del mastro di cappella, che doverà haver risguardo alla qualità de i tempi, de i giornii et del servitio. Et occorrendo che il cantore ammalato passi a miglior vita, quello c'haverà servito per lui debba esser pagato ad arbitrio, come di sopra, del salario ch'avanzerà il cantore che sarà passato a miglior vita.

58 - Dell'entrature de' cantori.

Item chi sarà fuori di Roma, se in termine di venti giorni non sarà tornato, non possa partecipare dell'entrature che pagano li cantori per quel tempo che starà fuori, etiam che avesse licenza dal signor canonico prefetto.

59 - Del non partirsi avanti la Benedittione o Deo Gratias.

Item chi si partirà di choro alla messa avanti la benedittione et alle altre hore innanzi al Deo Gratias sia puntato come absente.

60 - Delli quattro scudi dell'entrata.

Chi non haverà pagato li quattro scudi per l'entrata non possa partecipare d'alcuno straordinario che hanno i cantori dentro et fuori San Pietro, dove intervengono li signori canonici, né meno può esser puntatore, né avere uffitio alcuno fra detti cantori.

61 - Del notificare l'infermità.

Chi andasse fuor di Roma con licenza, ovvero fosse ammalato, sia obligato farlo sapere al puntatore; et chi mancherà in ciò sia puntato di continuo come absente infin'à tanto che sia intimata la sua assenza.

62 - Quando un cantore si parte di San Pietro.

Occorrendo che alcuno de' cantori si partisse dal servitio della Cappella, ovvero per qualche ragione fosse mandato via, se in termine di sei mesi, non prendendo altro partito, sarà ricevuto al servitio di San Pietro, sia riposto nel medesimo luogo et ordine in che stava prima; et se passati li detti sei mesi, ovvero dentro li sei mesi piglierà partito in altro luogo, ritornerà al detto servitio, sia posto come ultimo nella lista de' cantori. Et se fosse alcuno de' partecipanti non possa partecipare se di nuovo non pagherà l'entrata.

63 - Del servir per altro.

Nessuno de' cantori possa in alcun giorno della settimana supplire per l'altro cantore se non per quelli della parte sua, cioè basso per basso, tenore per tenore, contr'alto per contr'alto et soprano per soprano.

64 - Quando li cantori sono guariti.

Se alcuno de' cantori over cappellani essendo stato ammalato et havendo recuperata la sanità sarà visto andar per Roma et non anderà al servitio in San Pietro, dal giorno che sarà visto per Roma sia puntato come se non fosse stato male; et volendo andar a spasso debba prima farlo intendere al puntatore né in altro modo li suffraghi qualsivoglia licenza havuta dal signor canonico prefetto.

65 - Quando arrivano tardi e si partono.

Se alcuno de i cantori overo cappellani anderà tardi al servitio, et perciò vedendosi puntato si partisse, in tal caso si debbia puntare nel doppio.

66 - Del mostrar li punti.

Li puntatori siano obligati mostrare li punti alli compagni che li volessero vedere, sotto pena di tre baiocchi; ma fuori del Choro, acciò non diano occasione di ciarlare; et se saranno trovati in fraude saranno puntati come s'è ordinato di sopra.

67 - Del domandar le licenze.

Nessuno de i cantori possa dimandar licenza al signor canonico prefetto per andare fuori di Roma o in altro luogo quando alcuno della sua parte fosse fuori, ovvero ammalato, se non fa spetiale mentione dell'absenza o infermità dell'altro, sotto pena d'uno scudo.

68 - Che in Choro non si tratti de' punti.

Et per ovviare ad ogni inconveniente et disturbo che potesse nascere, si ordina che nel Choro mentre durano li divini uffitii non si ragioni o tratti in modo alcuno de i punti, né dal puntatore, né dal puntato, sotto pena al puntatore della privatione dell'uffitio, et al puntato del doppio del punto.

69 - Dell'ingiurie.

Item si ordina che nessun cantore o cappellano ardisca in Choro, mentre si celebrano li divini uffitii, dire alcuna ingiuria, né in altro modo provocare il compagno, sotto pena della perdita della portione di tutto il giorno et altre pene arbitrarie come di sopra, secondo la qualità dell'ingiuria. Et occorrendo alcuna rissa o controversia tra di loro, si debbano pacificare ad ogni richiesta del mastro di cappella, et decano over cantore più vecchio, sotto pena di cinque giulii per ciascuna volta. Et se non ostante la detta pena non faranno la pace o riconciliazione siano aggravati ad arbitrio del signor canonico prefetto.

70 - Dell'absenza del mastro di cappella.

Item occorrendo che alla messa o al vespro o qualsivoglia altra attione di cantare, per alcuno impedimento non sia presente il mastro di cappella, in tal caso il decano o, in assenza sua, il più antico cantore sia obedito come conviene, sotto pena d'uno scudo et altra pena arbitraria del signor canonico prefetto.

71 - Della porta del Choro de' cantori.

Et accioché si levi l'occasione di confusione, si ordina che l'ultimo cantore sia obligato di tener cura che la porta del Choro de' cantori stia serrata, accioché nessuno forastiero possa entrarvi senza licenza del mastro di cappella, ovvero – in sua assenza – del più antico cantore, sotto pena di mezzo scudo per ciascuna volta.

72 - Della Salve.

Essendo stato istituito da persone devote, per maggior venerazione et honore del santissimo Sacramento et della beatissima Vergine, che ogni domenica, dopo la compieta, non v'essendo l'uffitio de' morti, avanti l'altare del detto Sacramento si cantino le sue letanie et un motetto; et ogni sabbato, pur doppo la compieta, innanzi all'altare della beata Vergine della Colonna [cancellato da mano coeva »della Colonna« e, aggiunto in calce: »della Gregoriana«], le sue laudi et un motetto da otto cantori più vecchi et idonei. Però [=perciò] s'ordina che non si debbano tralasciar in modo alcuno; e se vi fosse qualche altra parte tra li cantori che havesse miglior voce et miglior dispositione di alcuno delli vecchi, in quel caso sia lecito al signor canonico prefetto di levar quelli et mettere altri in luogo loro, et che il più antico cantore habbia cura, prima che venga l'hora di cantare dette laudi o letanie, di prevenirle et ritrovarle insieme col motetto acciò [che] tra le letanie et il motetto non vi nasca intervallo et alli circostanti disturbo di divotione, sotto pena della privatione del cantare dette laudi et letanie et altra pena arbitraria, come di sopra.

73 - Che il mastro di cappella sia obedito.

Et accioché il servitio di questa sacrosanta basilica per negligenza de i cantori o cappellani non resti in parte alcuna diminuito, over offeso, si ordina che mentre si celebra il divino uffitio, conoscendo il mastro di cappella il bisogno di cosa alcuna et commandando ad alcuno di loro per ovviare a qualche notabile inconveniente, debba essere subito immediatamente obedito senza tergiversazione o scusa alcuna. Avvertendo il mastro di cappella che in commandare sia, in quanto si può, discreto et amorevole, sotto la medesima pena.

74 - Del mastro di cappella.

Et quanto ad esso mastro di cappella, se bene non si può dare certa regola nel suo servitio dovendosi egli occupar molte volte nel fare compositioni et di continuo nell'insegnar alli cantorini come a gli altri chierici scolari, tuttavia essendo necessario che per il buon governo delle cose il capo si trovi presente, però [=perciò]

se gli raccorda che quanto più spesso egli assisterà con la sua presenza in Choro, tanto più soddisfarà all'obbligo suo et tanto maggior edificatione darà di sé, et il culto divino si potrà tanto più render sicuro di camminare senza pericolo d'errori et scandali, et con miglior ordine.

75 - Della vita de' cantori.

Et perché pare che dal cantore ecclesiastico poco honesto ancor la Chiesa santa ne riporti poco honore, si ordina che tanto i cantori et cappellani, quanto i putti soprani in pubblico et [in] segreto sieno di quella più honesta et riformata vita che sia possibile, accioché essendo conosciuti dal publico per cantori et ministri di questa sacrosanta basilica, et essa et il Choro in particolare ne riporti maggior honore, decoro et riputazione, sotto la medesima pena.

76 - Del sopportare li difetti d'altri.

Et occorrendo che alcun cantore, cappellano o putto havesse nella voce, nella pronuntia o nel cantare alcuna sorte di difetto, si ordina che ciascuno sopporti con pazienza il difetto dell'altro senza taciarlo, schernirlo o provocarlo ad ira, sotto la medesima pena.

77 - Modo di puntar li cantorini.

Che tutti li cantorini, over soprani, siano obligati le feste et giorni communi ritrovarsi al Matutino; et chi non si troverà presente all'ultima lettione del terzo Notturmo sarà puntato in baiocchi tre per ciascuna volta.

78 - Del medesimo.

Item li giorni communi, chi non si troverà presente alla Messa al primo cantare che fa la Cappella sarà puntato in baiocchi due; et finito l'Evangelio altri baiocchi due, che in tutto saranno baiocchi quattro; et similmente al vespro, al primo cantare che fa la Cappella, saranno puntati in baiocchi due; et finito l'ultimo salmo in altri due baiocchi.

79 - Del medesimo.

Item li giorni feriali, alla Messa, chi non si troverà presente al primo cantare che fa la Cappella sarà puntato in baiocchi due; et finito l'Evangelio sarà puntato in un altro baiocco, che in tutto saranno baiocchi tre; et similmente si punterà al vespro baiocchi tre, da dividersi come nelli giorni communi.

80 - Del medesimo.

Item alla Compieta, chi non si troverà presente sarà puntato nelli giorni communi in baiocchi due et nelli giorni feriali in un baiocco per ciascuna volta. Avvertendo che nel tempo delle vacanze et altri tempi, come di sopra è detto dei cantori, si raddoppiano i punti.

81 - Che li cantorini nel resto habbino da osservar li presenti Ordini.

Et questo sia detto circa la loro puntatura; volendo perciò che nel resto debbano osservare inviolabilmente tutti li presenti Ordini, sotto le medesime pene imposte alli cantori, per la metà solamente.

82 - Dell'auttorità del signor canonico prefetto.

Et perché non s'intende per li sopradetti Ordini di pregiudicare in modo alcuno alla giurisdittione ordinaria del signor canonico prefetto, si fa noto a ciascuno che secondo la necessità et arbitrio suo egli potrà aggiungere, minuire et dichiarare quanto le parerà expediente per il buon governo della Cappella et servitio del Choro, riserbando all'arbitrio suo le pene che in alcuno delli sopradetti *Ordini* fosse bisognato d'esprimere, et quelle alterare et moderare secondo la qualità degli eccessi.

NOTA DELLI GIORNI / nelli quali sono obligati tutti li / cantori, & prima.

Li giorni communi et feste mobili di tutto l'anno.

Tutte le domeniche, per tutto il giorno.

Il primo giorno di quaresima, commune la mattina.

Tutti li giorni delle stazioni a San Pietro nella quaresima; et la mattina della stazione a S. Balbina va metà della Cappella et si paga uno scudo.

Tutte l'essequie communi.

Il mercoledì, giovedì, venerdì et sabbato della Settimana santa; et si pagano scudi due per le Lamentationi.

Il giorno di Pasqua il mottetto a Nostro Signore et è commune per tutto con li due giorni seguenti.
La vigilia dell'Ascensione per tutto et si fa la processione delle Rogationi, et si canta il Te Deum laudamus.
Il giorno dell'Ascensione per tutto et si mette fuori la coltra.
La vigilia della Pentecoste per tutto.
Il giorno della Pentecoste per tutto et si canta il motetto a Nostro Signore con le due feste seguenti.
La vigilia del Corpo di Christo, il vespro.
Il giorno del Corpo di Christo et tutta l'ottava.
L'ottava del Corpo di Christo la mattina a San Biagio si canta la messa et si fa la processione del santissimo Sacramento, et si pagano scudi due, uno dal Capitolo et l'altro dalla Cappella; cioè uno scudo si dà per la messa et l'altro per la processione, da dividersi nel medesimo modo, come nel capitolo dell'altre messe et processioni che si fanno fuori delle scale di San Pietro. Il giorno a vespro a San Pietro, et si fa la processione similmente del santissimo Sacramento.

Gennaro

Il primo giorno della Circoncisione, per tutto.
La vigilia dell'Epifania, il vespro.
Il giorno dell'Epifania, per tutto.
La Cathedra di san Pietro, per tutto.
La Conversione di san Paolo, per tutto.

Febrero

Il giorno della Purificatione, per tutto.
Il giorno di san Biagio la mattina si canta la messa et si pagano due scudi per detta messa, et va la metà della Cappella.
La Cathedra di san Pietro, per tutto.
L'essequie di papa Giulio et si pagano due scudi per dette essequie.
Il giorno di san Matthia apostolo, per tutto.

Marzo

Il giorno di san Gregorio, la mattina.
Il giorno dell'Annunciazione della beata Vergine, per tutto.

Aprile

Il giorno di san Marco per tutto et alla processione paga il Capitolo due scudi et due la Cappella, che in tutto sono quattro.

Maggio

Il giorno de' santi Filippo et Giacomo, per tutto.
Il giorno di santa Croce, la mattina, et si canta la messa al Volto santo, con il responsorio de' morti, et si pagano scudi due.
Il giorno di santa Petronilla, la mattina.

Giugno

Il giorno di sant'Antonio da Padova, per tutto.
Il giorno di san Giovanni Battista, per tutto, et si canta una messa con quattro cantori alli Spinelli, et si paga uno scudo fra tutti.
La vigilia de' santi apostoli Pietro et Paolo, per tutto, si canta il motetto a Nostro Signore; et dopo il vespro si canta il Matutino, et si pagano scudi due.
Il giorno de' santi Pietro et Paolo, per tutto, et si canta il la mattina a Nostro Signore.
La terza domenica si mostra la testa di sant'Andrea apostolo.

Luglio

Il giorno dell'Ottava de' santi Pietro et Paolo, per tutto.
Il giorno di san Giacomo, per tutto, et si paga uno scudo et la mattina va la metà della Cappella a San Giacomo della Longara.

Agosto

Il giorno di san Pietro in Vincula per tutto et si leva la coltra.

Il giorno di san Lorenzo, per tutto.

La vigilia dell'Assunzione, il vespro.

Il giorno dell'Assunzione, per tutto.

Il giorno di san Bartolomeo apostolo, per tutto.

Settembre

La natività della beata Vergine, per tutto.

Il giorno di san Matteo apostolo, per tutto.

Il giorno di san Michel'Arcangelo, per tutto, et paga la Cappella uno scudo et li cantori franchi vanno a cantar la messa a S. Angelo.

Ottobre

Il giorno di san Francesco, per tutto.

Il giorno di san Luca, per tutto.

La vigilia de' santi Simone et Giuda, il vespro.

Il giorno de' santi Simone et Giuda, per tutto.

La vigilia di tutti li Santi, il vespro.

Novembre

Il giorno de' tutti li Santi, per tutto et dopo il Vespro si canta l'Uffitio de' Morti, et si pagano per detto uffitio giulii ventisei, cioè uno scudo dal camerlengo de' gli Eccetti et sedici giulii dalla Cappella, delli quali se ne danno tre alli cantorini. Et chi non si trova presente al principio di detto uffitio perde la detta distribuzione, oltre la puntatura.

Il giorno delli Morti, la mattina.

Il giorno di san Magutto, la mattina, et si canta la messa a San Magutto, dove al presente sta la Nazione Bergamasca, et paga la Cappella uno scudo et ci va la metà della Cappella.

La vigilia della Dedicazione della chiesa, il vespro.

Il giorno della Dedicazione, per tutto.

Il giorno di santa Catherina, la mattina alla messa et si pagano due scudi, uno il Capitolo et l'altro la Cappella et ci va la metà della Cappella.

Il giorno di sant'Andrea apostolo, per tutto.

Dicembre

Il giorno della Concettione, per tutto.

Il giorno di san Tomaso, per tutto, et si pagano due scudi, uno il Capito lo et l'altro la Cappella; et ci va la metà della Cappella.

La vigilia di Natale, per tutto, et si canta il motetto a Nostro Signore.

La notte della Natività al Matutino et si pagano scudi quattro, due il Capitolo et due la Cappella.

Il giorno della Natività, per tutto, et si canta il motetto a Nostro Signore, et le due feste seguenti commune per tutto.

La vigilia della Circoncisione, il vespro.

83 - Che non s'intendano rivocati gli Ordini passati.

Et dichiarando che per li presenti Ordini non s'intendano in modo alcuno rivocati gli altri fatti per il passato dalli signori canonici prefetti, se non in quella parte che nelli presenti è disposto; ma che nel resto stian nel suo essere et vigore come se li presenti non fossero stati. Si notifica a ciascuno che con ogni diligenza et studio attenda all'osservanza di essi, altrimenti si procederà senza remissione alcuna all'esecuzione delle pene che in quelli si contengono. Datum Romae anno Iubilei MDC.

Evangelista Carbonesius canonicus / Capellae praefectus


[firma autogr.:] Nicolò Forteguerra canonico prefetto della venerabile Cappella.

Quintilianus Gargarius notarius deputato

[firma autogr.:] Francesco Maria Corvini notario deputato.

Doc. n. 3

Ordini (1723) - *Ordini da osservarsi da' cantori, e cappellani della venerabile Cappella Giulia della sacrosanta Basilica del Prencipe degl'Apostoli di Roma*, [vignetta con le insegne di San Pietro]. In Roma, MDCCXXIII, appresso Giovanni Maria Salvioni stampator Vaticano nell'Archiginnasio della Sapienza, con licenza de' Superiori⁵.



⁵ Copie in. ACSP/II, Cappella Giulia, Statuti e Regolamenti; BAV, R.G. Lit. III.294 / (7); Dir. Can. / Folio / 12 / (1) (2) (3).

A) Angelo Costaguti
REGOLAMENTI ED ORDINI
da osservarsi dal maestro della Cappella Giulia in San Pietro al Vaticano
1816⁶

fatti da monsignor Angelo Costaguti prefetto della detta Cappella (in vista della elezione capitolare de' 7 aprile 1816), in parte già esistenti, e per il resto da lui fissati in seguito delle osservazioni e notizie ricevute, e della necessità di non lasciare cosa alcuna impreveduta ed evitato così ogni disordine.

Essendo il signor canonico prefetto della Cappella Giulia l'immediato suo superiore [il maestro di cappella] dovrà interamente da questo dipendere, ed alli ordini di questo obbedire, avendo questo facoltà di accrescere, diminuire e variare l'Ordini e Regolamenti e sistemi riguardanti tanto il maestro quanto tutta la Cappella Giulia.

--Se crede che un cappellano o virtuoso non sia adatto al servizio per l'imperizia o cattiva qualità [della] condotta ne preverrà il signor canonico prefetto, il quale lo farà licenziare.

--Invigilerà acciò nel servizio giornaliero si mantenga il solito turno, tanto fra li cappellani quanto fra li virtuosi, e che ammalandosi qual uno o mancando per mancanza, o assenza non manchi il servizio della Cappella.

--Non puole il maestro tenere presso di sé alcun pezzo di musica in libro o sciolto strettamente alla Cappella non potendo questo, ecc.

--Morendo un cappellano o virtuoso il maestro con tutti li cappellani e virtuosi accompagneranno il morto, ecc.

--Quanto il signor canonico prefetto non ordina diversamente, il maestro sceglie li pezzi di musica da eseguirsi.

--Deve invigilare non solo che l'archivista custodisce bene l'Archivio della musica, ma ancora che questo non presti o dia a copiare pezzo alcuno.

--Non si caveranno parti né si copieranno pezzi di musica per uso anche della Cappella senza licenza del signor canonico prefetto.

--Ogni qualvolta il maestro batte o interviene a qualche funzione del Capitolo deve essere vestito con sottana nera, cotta, calze nere, e scarpe con fibbia.

--Al primo ingresso deve fare nuovo inventario, ecc.

--Nessuno può partire dal Coro o dall'Orchestra senza la licenza del maestro.

--Anche nei giorni, i quali non sono communi, il maestro qualche volta fa una sorpresa per vedere i musici come cantano i pezzi concertati.

--Ogni commune, prima che comincia la funzione, il maestro presenta al prefetto il noto [!] dei pezzi di musica che fa eseguire, notando a ciascun pezzo l'autore, il soprano del pezzo se lo ha, se è a solo, con cori o senza cori, a quanti concertato, e quali voci.

--Il maestro sceglie ogni volta dal' Archivio quelli pezzi di musica, che vuol fare ed eseguire.

--Non si puol fare eseguire alcun pezzo di musica non esistente nell'Archivio senza l'espressa licenza in scritto di monsignor prefetto.

--Invigilerà il maestro acciò tutti cantino con esattezza e brio.

--Anderà qualche volta al secondo [! alla seconda] Orchestra⁷ per vedere quei musici, come cantano.

--Farà che tutti i musici stiano con modestia in chiesa, processioni ed altre funzioni, e che vestano sempre con sceltezza, cotta, calze nere e scarpe, quando ivi staranno [!].

--Chiamerà tutte quelle volte che egli crede i musici in sua casa per fargli provare quei pezzi di musica, [i] quali o mai sono stati in S. Pietro eseguiti o dubita che possano essere male eseguiti.

--Chiamerà tutte queste volte che crede necessario in sua casa uno o più musici per ammonirli, riprenderli ovvero istruirli.

⁶ BAV, ACSP, Cappella Giulia, Miscellanea 424, Costaguti – Repertorio della Venerabile Cappella Giulia in San Pietro in Vaticano, Tomo I e II.

⁷ Leggi: nel secondo palco dove è sistemato il secondo semicoro.

--Quando egli sarà malato o anderà fuori dovrà incaricare uno di sua confidenza scelto tra li virtuosi della Cappella Giulia a suo arbitrio (e con l'interroga [!] del canonico prefetto) il quale batterà e diriggerà [!] il tutto, in suo luogo.

--Non potrà pernottare fuori di Roma senza licenza del sig. prefetto. Se qualche musico domanderà licenza ad assentarsi dal coro per andare a cantare a qualche musica sentirà prima [il prefetto e delegherà ...] qualche più anziano delle stesse parti, acciò non manchino due della stessa condizione e quindi sentirà il sig. prefetto se gli viene accordato tal permesso. Il permesso che si dà a voce del prefetto è sempre per uno servizio, ecc.

--Dovrà comporre, accomodare, ridurre tutti quelli pezzi di musica che il prefetto l'ordinerà.

--In tutte le messe, vesperi, processioni, o altri servizi detti communi dovrà il maestro battere in persona.

--Volendosi dal sig. prefetto dare qualche nuovo sistema nel servizio dovrà il maestro adattarsi.

--Le propine sono le medesime che dalli ultimi maestri si sono percepite.

--Acciò non nasce intreccio nel dare le licenze alli musici di cantare in qualche musica, quando un musico vada dal maestro per ottenere tale permesso, se crede questo di doverglielo concedere fa una bolletta di accompagnamento concepita nelle seguenti termini: »Se il canonico Prefetto permette ecc. ecc.«

--Nel dare le licenze si dia [la possibilità di sostituzioni], e vengano sempre preferiti li più anziani ecc.

--Ogni modo, che esso vuole, ecc. ecc. il prefetto è immediato superiore.

--Dovrà il maestro invigilare che li puntatori camerlenghi [...] facciano il suo dovere.

--S'informerà se i giorni feriali li musici e cappellani fanno il suo dovere cantando con voce alta, intonata, esatta, a tempo, con espressione, con i piani e forti.

--Dividerà due cori in modo che le musiche siano meglio eseguite.

--Che sian sempre preparate le antifone ecc.

--Goderà per suo uso la casa a 3 piani situata in Borgo Nr. 12.

--La paga è di 15 scudi al mese, e l'incerti, come hanno goduto l'ultimi maestri.

--Li virtuosi cantino tutte [le] feste con anima, esattezza, intonazione, espressione, facendo i piani e forti indicati, non facendo né mordenti, né appoggiature essendo soltanto ciò permesso nelli a soli, nelli soli con cori, e nei pezzi concertati, soltanto però quando vi sono combinate tra loro le parti obligate.

--Invigilerà acciò ogni suo servizio ordinario ecc.

--Nel comporre avvertirà di non usare l'antico stile, di servirsi delle massime, lunghe e brevi, ma le semibrevis, minime, semiminime, crome e semicrome devono essere in uso sempre avendo li odierni virtuosi perso lo stile, e l'occhio a tale modo di scrivere.

Fonte: BAV, ACSP, Cappella Giulia, Miscellanea 424, vol. II, c. 48; KANTNER, *Aurea Luce* (1979), pp. 158 –161

B) DISTRIBUZIONI E MANCE («PROPINE») (Autografo del canonico prefetto Angelo Costaguti)

Ad impedire, che tra l'individui della venerabile Cappella Giulia si inducano nella distribuzione di alcune propine delli abusi, che caggionarono delle inquietezze tra li medesimi si dichiara, ordina e decreta:

1° Che la divisione della propina detta delle Messe novelle, e di quella risultante del residuo delli scudi sei, che paga la notte di Natale l'eminantissimo arciprete (quando non vuol fare invito di virtuosi) detratte le spese di violoncello, contrabasso e carrozza: debba farsi a ciascuno di essi inter presentes.

2° Che di ambedue le sudette propine debbono partecipare in parti uguali il signore maestro di cappella, l'organista e li soprani, contralti, tenori e bassi di detta venerabile Cappella.

3° Che il signor maestro di cappella, e l'infermi [interni?] debbano essere sempre presenti.

Dalla Camera capitolare di S. Pietro al Vaticano

questo di primo gennaio dell'anno 1818

Il canonico prefetto della venerabile Cappella Giulia.

A. Costaguti

Consegna fatta il 26 gennaio 1818 da me A. Costaguti a mons. Castruccio Castracane eletto nuovo prefetto della Cappella Giulia nel capitolo di ieri 25 gennaio [1818].⁸

⁸ Cfr. BAV, ACSP, Cappella Giulia, Miscellanea 424, vol. II, c. 73

REGOLAMENTI
del 7 aprile 1816

Regolamenti ed Ordini da osservarsi dal maestro della Cappella Giulia in San Pietro in Vaticano, fatti da monsignor Angelo Costaguti prefetto della detta Cappella (in virtù della elezione capitolare del 7 aprile 1816), in parte già esistenti, e per il resto da lui fissati in seguito delle osservazioni e notizie ricevute, e della necessità di non lasciare cosa alcuna impreveduta, ed evitare così ogni disordine.

* Modo di eleggere il nuovo maestro di cappella in San Pietro al Vaticano

In seguito della morte, o rinuncia del maestro il prefetto dà parte al Capitolo della vacanza o partecipando la morte, o mostrando la rinuncia [il 7 aprile 1816 si tenne capitolo per l'elezione del nuovo prefetto e nel contempo, data la rinuncia dello Zingarelli si decise di aprire il concorso per il nuovo maestro: suppliche pervenute: Basili, Fioravanti, Antonio del Fante romano, Sante Pascoli organista e De Pretis].

Essendo il signor canonico prefetto della Cappella Giulia l'immediato suo superiore [del maestro di cappella] dovrà intieramente da questo dipendere, ed alli ordini di questo obbedire, avendo questo facoltà di accrescere, diminuire, e variare li Ordini, e Regolamenti e sistemi riguardanti tanto il maestro quanto tutta la Cappella Giulia.

[a margine]

Si è saputo che il maestro Zingarelli non aveva facoltà alcuna sulli cappellani di Coro, soltanto sulli musici, anzi neanche su questi, estendendosi in tutto e per tutto la sua facoltà a dargli il permesso a mezza Messa di andare fuori della Cappella a cantare in qualche chiesa. Si è verificato che li musici non hanno avuto mai alcuna giurisdizione sulli cappellani di Coro.

[Se il maestro di cappella verifica che un cappellano di Coro non è adatto al servizio per imperizia, cattive qualità e condotta ne deve parlare con il prefetto]

[Il maestro di cappella vigilerà che il servizio quotidiano, i turni, le presenze dei cappellani e virtuosi, le assenze per malattia o per vacanza non rendano difettoso il servizio]

Non puole il maestro tenere presso di sé alcun pezzo di musica in libro o sciolto spettante alla Cappella, non potendo questo sortir dall'Archivio se non che per trasportarsi in coro durante l'esecuzione. Né sarà lecito nell'Archivio copiarlo, ma soltanto vederlo ed esaminarlo avendone la consegna e la chiave un virtuoso a ciò deputato, che si chiama l'archivista.

Morendo un cappellano o un virtuoso il maestro con tutti li cappellani virtuosi accompagneranno il morto alla sepoltura e gli canteranno in musica il Responsorio Libera me Domine etc., indi gli canteranno la Messa in musica lo stesso giorno, o dopo. Ogni anno nell'Ottava di tutti i Santi interverrà con tutti li virtuosi a cantare in musica una Messa da morto per tutti li cantori, cappellani defonti.

[Il maestro di cappella sceglie lui i brani da eseguirsi, a meno che il prefetto non ordini diversamente]

[Dovrà sorvegliare che l'archivista conservi bene e l'Archivio e non dia in giro pezzi di musica da copiare]

[Non si estrarranno parti separate, anche se sono per uso della Cappella, senza l'autorizzazione del prefetto]

Ogni volta [che] il maestro batte o interviene a qualche funzione del Capitolo in chiesa o fuori di chiesa deve essere vestito con sottana nera, cotta, calze nere, e scarpe con fibbie.

Al primo ingresso deve fare il nuovo inventario della musica esistente in mano all'archivista e di altro che è in di lui consegna. Lo farà questo sottoscrivere all'archivista stesso e lo consegnerà nelle mani del signor canonico prefetto; e questo inventario lo dovrà in ogni anno per Natale riconfrontare facendoci i contrasegni delle variazioni accadute.

Nessuno puole partire dal Coro o dall'orchestra senza la licenza del maestro. Anche nei giorni i quali non sono communi il maestro qualche volta farà una sorpresa per vedere i musici come cantano i pezzi concertati.

[In] ogni Commune, prima che cominci la funzione, il maestro presenta al prefetto la nota dei pezzi di musica che fa eseguire, notando a ciascun pezzo l'autore, il soprano del pezzo se lo ha, se è a solo, con cori, o senza cori, a quanti concertato, e quali voci.

Il maestro sceglie ogni volta dall'Archivio quelli pezzi di musica, che vuol fare eseguire.

Non si puol fare eseguire alcun pezzo di musica non esistente nell'Archivio senza espressa licenza in scritto di monsignor prefetto.

Invigilerà il maestro acciò tutti cantino con esattezza e brio.

Anderà qualche volta alla seconda orchestra per vedere quei musici come cantano.

[Vigilerà sul comportamento dei musici entro e fuori la Basilica, e che tutti siano correttamente vestiti].

Chiamerà tutte quelle volte che egli crede musici in sua casa per fargli provare quei pezzi di musica, i quali o mai sono stati in San Pietro eseguiti, o dubbita che possano essere male eseguiti.

Chiamerà tutte quelle volte che crede necessario in sua casa uno o più musici per ammonirli, riprenderli, ovvero istruirli.

[Nei casi di assenza e di malattia dovrà delegare un musico di sua fiducia per battere e dirigere il coro].

[Il maestro] non potrà pernottare fuori di Roma senza licenza del signor prefetto.

[Nel caso di richieste di licenza da parte dei cantori dovrà verificare che nella stessa voce non vi sia qualche altra richiesta analoga, onde il coro non venga sguarnito di due musici e, in ogni caso dovrà poi sottoporre la richiesta al prefetto].

[Il permesso si può dare per un solo servizio, una Messa, un Vespro, una Compieta o una processione].

Dovrà comporre, accomodare, ridurre tutti quelli pezzi di musica che il prefetto gli ordinerà.

[Nei Comuni (Messa, Vespro, Processioni) il maestro dovrà battere di persona].

[Modalità *in scriptis* per concedere licenza a un musico].

Nel dare le licenze si dia, e vengano sempre preferiti li più anziani. Quelli i quali sono anche musici di Palazzo devono essere posposti a tutti benché meno anziani avendo annualmente più licenze. Quelli i quali hanno maggior paga delli altri come attualmente il tenore Ricci, ed il soprano Sgattelli, devono essere posposti anche questi alli meno anziani, ma anteposti a quelli di Palazzo.

[Per ogni questione o novità deve sempre rivolgersi al prefetto].

[Deve vigilare sul buon servizio dei puntatori].

S'informerà se i giorni feriali li musici e cappellani fanno il loro dovere cantando con voce alta, intonata, esatta, a tempo, con espressione, con i piani e forti.

Dividerà i due cori in modo che le musiche siano meglio eseguite.

Che siano sempre preparate l'Antifone, Responsori che corrono acciò non si aspetti e nasca confusione.

Goderà per suo uso la casa a 3 piani situata in Borgo N. 12 della quale percepirà la piggione della parte che vuole subaffittare.

La paga è di scudi 15 al mese, e l'incerti come hanno goduto li ultimi maestri.

Li virtuosi cantino tutti forte con anima, esattezza, intonazione, espressione, facendo i piani e forti indicati, non facendo né mordenti, né volate, né appoggiature, essendo ciò permesso nelli a soli, nelli soli con cori, e nei pezzi concertati soltanto però quando si sono combinate tra loro le parti obbligate.

[Vigilerà che ogni servizio ordinario e straordinario si faccia puntualmente e dovrà preparare in anticipo] quei pezzi di musica per la lunghezza e bellezza adattati alla circostanza, e su di ciò anderà di concerto con l'archivista, il quale esattamente conosce la bellezza, lunghezza, e qualità di ogni pezzo di musica.

Nel comporre avvertirà di non usare l'antico stile di servirsi delle massime, longhe, e brevi, ma le semibrevi, minime, semiminime, crome, e semicrome [che] devono essere in uso sempre avendo l'odierni virtuosi perso lo stile, e l'occhio a tale modo di scrivere⁹.

⁹ Cfr. BAV, ACSP, Cappella Giulia, Miscellanea 424, cc. 161 - 166

DOVERI DEL MAESTRO DI CAPPELLA
1853¹⁰

[...] Il maestro Raimondi deve comporre senza compenso tutti quei pezzi di Musica che gli veranno commessi del rev.mo canonico prefetto pro tempore della predetta Cappella, e che possano occorrere per qualchiesiasi motivo alla stessa Cappella. Le copie saranno fatte a spese della medesima ven[erabile] Cappella.

Qualunque pezzo di musica che il maestro compone per la detta Cappella non resta di sua proprietà, ma dovrà consegnarne l'originale da esso firmato all'Archivio di detta Cappella, e non potrà dare mai copia ad alcuno.

Dirigerà le Musiche di tutte le funzioni che sono comuni al rev.mo Capitolo Vaticano, portandone personalmente la battuta, e specialmente le musiche di tutte le festività più solenni del anno, non che le straordinarie che gli verranno indicate dal rev.mo canonico prefetto pro tempore.

Dirigerà similmente tutte le prove di musica che venissero ordinate dal rev.mo canonico prefetto pieno titolo in quel luogo che gli verrà designato dal prelodato canonico. Dovrà istruire qualunque cantore della venerabile Cappella Giulia, che ne avesse bisogno per la esatta esecuzione di qualche pezzo di musica o nuovo o benché vecchio mal conosciuto dal cantore, sempre però dappresso gli ordini del rev.mo canonico prefetto pieno titolo della venerabile Cappella Giulia.

È riservato al solo canonico prefetto pieno titolo il destinare i pezzi di musica che si devono cantare nella sacrosanta basilica Vaticana ed il permettere ai cantori di assentarsi dal servizio della ridetta Cappella per uno o più servizi.

Ogni volta che il maestro salisse in orchestra a far parte delle processioni capitolari deve vestire con collare, sottana paonazza, e cotta.

Il maestro di cappella è in facoltà di dare in orchestra tutte quelle disposizioni che egli crederà migliori per la esatta e decorosa esecuzione della musica, sempre però con intelligenza del rev.mo canonico prefetto *pleno titolo*.

L'organista e tutti li cantori dovranno rispettare ed eseguire tali disposizioni, e riconoscere come loro capo nell'orchestra il maestro di cappella.

Il signor maestro Raimondi oltre i consueti incerti ordinari e straordinari riceve dalla venerabile Cappella Giulia un mensile appuntamento di scudi trenta.

Dall'aula capitolare li 2 gennaio 1853.

Firmato Antonio Matteucci.

¹⁰ Copia di una lettera del canonico prefetto Antonio Matteucci al maestro di cappella Pietro Raimonndi del 2 gennaio 1853; cfr. BAV, ACSP, Cappella Giulia, Miscellanea 427/17; LEOPOLD M. KANTNER, "Aurea Luce", *Musik an St. Peter in Rom 1790-1850*, Wien, Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1970, p. 166.